

# ***CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA***

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI  
ESAMI PER L'ABILITAZIONE  
DI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA**

Approvato dal..... n. ....del.....

---

## **INDICE**

**Art. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO E FONTI NORMATIVE**

**Art. 2 - REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE**

**Art. 3 - ESAMI DI IDONEITA' PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE**

**Art. 4 - ABILITAZIONI DI ISTRUTTORE**

**Art. 5 - REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE**

**Art. 6 - ESAMI DI IDONEITA' PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE**

**Art. 7 - ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE**

**Art. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI**

**Art. 9 - CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**

**Art. 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE**

**Art. 11 – SESSIONI D'ESAME**

**Art. 12 - ESAMI**

**Art. 13 - ATTESTATI**

**Art. 14 - CONVERSIONI**

**Art. 15 - TARIFFE**

**ALLEGATO 1**

**ALLEGATO 2**

**ALLEGATO 3**

**Articolo 1**  
**SCOPO DEL REGOLAMENTO E FONTI NORMATIVE**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola. Le prove d'esame dovranno essere effettuate in modo da consentire la valutazione della preparazione e dell'attitudine all'insegnamento degli esaminandi.
2. Per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola si applica quanto disposto dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17, "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola", quanto disposto dal presente regolamento e quanto disposto da:
  - Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
  - D.L. 285/1992 art.123 e s.m.i.;
  - D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
  - Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17.05.1995, n. 317;
  - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 105;
  - D.M. n.17 del 26/01/2011;
  - Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002;
  - D.M. n. 30 del 10/01/2014;
3. In particolare per quanto riguarda la conversione di abilitazione di Istruttore di guida militare o rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in analogo attestato civile, le norme del presente Regolamento tengono conto dei principi contenuti nelle circolari dell'ex Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C. di seguito elencate: - Circ. prot. 2782/4622 – D.C. IV n. A041 del 14/04/1993; - Circ. prot. 9302/4639 – D.C. IV n. A141 del 09/12/1993 ; - Circ. prot. 6808-6819/4639 M – D.C. IV n. B097 del 04/10/1994.

**Articolo 2**  
**REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE**

1. Può essere ammesso all'esame per l'abilitazione di insegnante di autoscuola chi, **è in possesso dei seguenti requisiti:**
  - a) età non inferiore a diciotto anni;
  - b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
  - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) patente di guida della categoria B normale o speciale;
  - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato, ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17.
2. I cittadini stranieri richiedenti l'idoneità devono attestare la conoscenza della lingua italiana che verrà valutata dalla commissione ai sensi del successivo art. 9.

**Articolo 3**  
**ESAMI DI IDONEITA' PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA**

1. L'esame per l'abilitazione **di insegnante di teoria** verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro prove:
  - a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

- b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. La durata della prova, nel rispetto dei limiti anzidetti, è stabilita dalla Commissione nel giorno stesso della prova. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

#### *Articolo 4*

#### **ABILITAZIONI DI ISTRUTTORE DI GUIDA**

1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
  - a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
  - b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.
2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) punto 3.

#### *Articolo 5*

#### **REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA**

1. Può essere ammesso all'esame per l'abilitazione di istruttore di autoscuola chi, **è in possesso dei seguenti requisiti:**
  - a) età non inferiore a ventuno anni;
  - b) diploma di istruzione di secondo grado;
  - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) patente di guida comprendente:
    - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
    - 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
    - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 4, comma 2.
  - e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato, ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, riferito al tipo di abilitazione che si intende conseguire fra quelle previste al precedente articolo 4.
2. I cittadini stranieri richiedenti l'idoneità devono attestare la conoscenza della lingua italiana che verrà valutata dalla commissione ai sensi del successivo art. 9.

## *Articolo 6*

### **ESAMI DI IDONEITA' PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA**

1. L'esame per l'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in tre prove:

a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm<sup>3</sup>, condotto da un componente della commissione d'esame che funge da allievo e titolare almeno di patente A;

2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione d'esame che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione d'esame, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). La scelta del veicolo avviene da parte della commissione immediatamente prima della prova stessa restando, pertanto, necessario che il candidato si assicuri la disponibilità dei veicoli di entrambe le categorie per il giorno dell'esame.

2. I veicoli utilizzati per le prove d'esame, ad eccezione del motociclo, devono essere muniti di doppi comandi, avere le caratteristiche riportate nell'allegato 3 al presente regolamento, essere in regola con le norme di circolazione e, a cura dell'esaminando ed a suo onere, dovranno essere messi a sua disposizione dai relativi proprietari per il giorno dell'esame.

3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida di cui all'articolo 4, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 1, lettere a) e b).

## *Articolo 7*

### **ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE**

1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore di guida può essere ammesso all'esame per tale abilitazione se in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento. Relativamente all'attestato di frequenza al corso di formazione è sufficiente che lo stesso sia riferito a corso di formazione per l'estensione dell'abilitazione. Tale frequenza è riferita alla parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17, e, ove prevista, alla parte di programma pratico di cui allo stesso citato allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che si intende conseguire. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente Regolamento,

- verte sulle prove di cui al predetto articolo 6 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 1, lettera a).
2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante può essere ammesso all'esame per tale abilitazione se in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.  
L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 3, verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 1, con esclusione di quella di cui alla lettera a).
  3. L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, può essere ammesso all'esame per tale integrazione dell'abilitazione se in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento. In tali casi è sufficiente che l'attestato di frequenza sia riferito al corso di formazione per l'estensione dell'abilitazione relativo alla parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B), del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17, relativa alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 6, verte sulla prova di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c1).
  4. Anche in caso di estensione dell'abilitazione l'ammissione agli esami resta subordinata al possesso della residenza anagrafica nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, o del domicilio in essa per motivi di studio o di lavoro secondo quanto indicato negli articoli 2 e 5, quale requisito indispensabile a detti fini, e per i cittadini stranieri alla attestazione della conoscenza della lingua italiana.

### *Articolo 8*

#### **DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI**

1. Chi intende sostenere l'esame per l'abilitazione di insegnante od istruttore di autoscuola, anche per estensione dell'abilitazione già posseduta, deve rivolgere domanda scritta, in regola con gli obblighi previsti in materia di bollo (secondo il valore vigente alla data della richiesta), alla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Viabilità, Trasporti, Catasto Strade, Apq - Servizio Trasporti - in occasione delle sessioni d'esame indette ai sensi del successivo articolo 11.
2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità quanto di seguito indicato:
  - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, recapito per le comunicazioni riguardanti l'esame (che altrimenti saranno indirizzate alla residenza dichiarata) ed inoltre eventuale recapito telefonico, fax ed e-mail; i cittadini stranieri devono allegare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conoscenza della lingua italiana che sarà valutata ai sensi del successivo art. 9; i cittadini di paese extracomunitario regolarmente soggiornanti in Italia, devono indicare gli estremi del valido titolo di soggiorno in loro possesso (numero, autorità e data di rilascio, data di scadenza) da allegare in fotocopia ed esibire in originale in occasione delle prove d'esame;
  - b) abilitazione che intende conseguire: insegnante od istruttore, in tale ultimo caso distinguendo fra le varie abilitazioni previste, ed indicando se trattasi di estensione di abilitazione già posseduta;
  - c) di possedere, alla data della presentazione della domanda ed a pena di rigetto della stessa, i requisiti ed i presupposti indicati nel presente Regolamento in riferimento all'abilitazione che si intende conseguire, provvedendo inoltre alla loro idonea documentazione; il cittadino straniero deve documentare l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero rispetto a quello richiesto dal presente regolamento.
3. La domanda può essere sottoscritta dall'interessato, da identificarsi attraverso l'esibizione di valido documento di riconoscimento, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica fronte-retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
4. Alla domanda dovranno essere allegati:
  - a) originale dell'attestato di frequenza al corso di formazione, iniziale o di estensione, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione richiesta;
  - b) attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, che in nessun caso verranno restituiti, ed il cui importo è indicato all'art.15 del presente Regolamento. Nella causale di tale versamento deve essere indicato: "Diritti per esame di conseguimento abilitazione di...", precisando quale idoneità intende conseguirsi (abilitazione di insegnante o abilitazione di istruttore). Tale importo potrà essere aggiornato annualmente con delibera di giunta;

- c) per quanti residenti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria ma in essa domiciliati per motivi di studio o di lavoro, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale venga dichiarato il domicilio, ricadente nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- d) per quanti residenti nella Regione Calabria o in altre provincie, ad esclusione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale venga dichiarato il domicilio, ricadente nell'ambito del territorio di residenza;
5. Le domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o la cui sottoscrizione non sia avvenuta secondo le previsioni di cui al precedente comma 3 o che non siano corredate da tutti i documenti richiesti o dalla attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria potranno essere regolarizzate, giusto quanto previsto al successivo art. 12 comma 1 lettera d).
  6. Nel caso di mancato superamento di una qualsiasi prova d'esame, o di assenza ad una prova d'esame successiva alla prima, il candidato non potrà continuare nelle prove d'esame e si procede alla archiviazione dell'istanza.
  7. La mancata presentazione alla prima prova prevista per l'esame richiesto, nel giorno stabilito, sarà considerata rinuncia all'esame. Il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altre ammissioni all'esame. Tuttavia, qualora il candidato presenti idonea documentazione a giustificazione dell'assenza, il versamento potrà essere fatto valere per altra domanda di ammissione all'esame che l'interessato dovesse presentare purché siano rispettate le due seguenti condizioni:
    - a) che la documentazione giustificativa pervenga alla Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore Viabilità, Trasporti, Catasto Strade, Apq - Servizio Trasporti - nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data di assenza all'esame;
    - b) che la nuova domanda di ammissione, da presentarsi nei termini previsti dallo specifico bando, sia relativa esclusivamente alla prima sessione utile d'esame successiva a quella in cui sia avvenuta l'assenza.
  8. La procedura di cui al comma precedente non è ripetibile. Pertanto l'assenza anche alla convocazione relativa alla seconda istanza comporta l'archiviazione della stessa. Analogamente si procede all'archiviazione dell'istanza in caso di assenza ad una prova successiva alla prima prova svolta.
  9. In tutti i casi di archiviazione dell'istanza sopra riportati il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altra sessione o seduta d'esame eccezione fatta per quanto previsto al precedente comma 7. Pertanto, ai fini di una nuova ammissione all'esame, comportante in ogni caso la nuova effettuazione di tutte le prove previste, l'interessato deve procedere alla presentazione di una nuova domanda ed alla effettuazione di un nuovo versamento, secondo quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3.
  10. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza, o del differente recapito indicato, oppure dell'intempestiva comunicazione della loro variazione, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

### *Articolo 9*

#### **CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA**

1. La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi degli articoli 2, 5 e 7 del presente regolamento.
2. A tal fine la Commissione valuterà tale conoscenza con un giudizio di "Sufficiente" o "Insufficiente" nel corso delle varie prove successive alla prima prova scritta.
3. La formulazione del giudizio di insufficienza comporta la non idoneità del candidato.
4. Il giudizio di sufficienza viene espresso nei confronti del candidato che dimostri di esprimersi in italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente una elevata correttezza e/o accuratezza nell'espressione ortografica e/o sintattica, ma indica una capacità di comunicare in maniera appropriata ed esaustiva.

**Articolo 10**  
**COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La Commissione esaminatrice che ha cura di svolgere gli esami per accertare l' idoneità dei candidati al conseguimento della qualifica di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola, è composta da:
  - a) il Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti, Catasto Strade, Apq - Servizio Trasporti di questo Ente, o un suo delegato che la presiede (Presidente).
  - b) un rappresentante, effettivo ed uno supplente, del Dipartimento dei Trasporti Terrestri Ufficio Città Metropolitana di Reggio Calabria, designati dal Direttore di detto Ufficio (Componente).
  - c) un esperto effettivo ed uno supplente nelle materie d' esame, in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni ed abilitato alla guida dei veicoli delle categorie A, B, C, C+E e D , che può essere individuato anche tra le associazioni di categoria, e designati dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
  - d) un esperto effettivo ed uno supplente in materie giuridiche, individuati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e designati dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
2. I componenti supplenti sostituiscono, per l'intera durata della seduta, quelli effettivi solo in caso di loro assenza od impedimento.
3. Svolge le mansioni di segretario un dipendente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, appartenente almeno alla cat. C, individuato dal Dirigente del Settore Trasporti nel provvedimento di indizione della sessione d' esami di cui al successivo art. 11. In caso di assenza od impedimento il segretario è sostituito da altro dipendente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, appartenente almeno alla categoria C, nominato dal Presidente della Commissione.
4. Il segretario della Commissione provvede alla convocazione a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione, di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, comunicandola per conoscenza anche ai membri supplenti. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni.
5. In caso di impossibilità a partecipare, il componente effettivo deve darne immediata comunicazione al segretario della commissione ed al proprio supplente. Tale comunicazione vale quale convocazione per il supplente. Il componente della commissione che senza giustificato motivo non abbia comunicato per due volte l'impossibilità a partecipare può essere dichiarato decaduto dall'incarico.
6. Non possono far parte della commissione i titolari di autoscuole con sedi nella Città Metropolitana di Reggio Calabria che:
  - a) all'interno della propria sede o in altre sedi svolgono da insegnante i corsi di formazione iniziali previsti dal DM 17/11 ;
  - b) i titolari delle autoscuole che prestano le loro sedi per i corsi iniziali di formazione;
7. Non possono far parte della commissione i soggetti che svolgono attività di docenza presso le autoscuole o presso soggetti attuatori per i corsi di formazione iniziali previsti dal DM 17/11.
8. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco Metropolitan ed è rinnovata ogni tre anni. Analogamente con Decreto del Sindaco Metropolitan si provvede per i casi di decadenza dall'incarico di cui al comma precedente, su indicazione del Dirigente del Settore quale Presidente della Commissione, o per i casi in cui si renda necessaria la sostituzione di un componente per esigenze personali o del soggetto designante. In tali casi si procede alla nomina del nuovo componente, secondo nuova designazione effettuata dall'organismo competente. In ogni caso, al fine di evitare interruzioni dell'attività della commissione, i componenti della commissione ed i loro supplenti restano comunque in carica sino a che non siano sostituiti con decreto Sindaco Metropolitan.
9. Ai componenti della commissione avente diritto, viene corrisposto un gettone di presenza di € 70.00 per ogni effettiva partecipazione a ciascuna riunione indetta dal presidente, al lordo delle ritenute di legge. Tale importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione del Sindaco della città Metropolitana di Reggio Calabria. Il compenso spetterà al componente effettivo o supplente non essendo possibile la loro presenza contemporanea salvo che la stessa non sia esplicitamente richiesta dal presidente della commissione. Il compenso spetterà, ove compatibile con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi. Ai componenti della Commissione che non hanno la residenza anagrafica e la sede di lavoro nel Comune di Reggio Calabria, sede della commissione, compete il compenso ed il rimborso delle spese documentate per il viaggio ed il vitto.
10. La Commissione opera validamente con la presenza del Presidente e di tutti componenti effettivi o supplenti.
11. Il Presidente, i componenti della Commissione ed il segretario prendono visione dei nominativi dei candidati e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati medesimi, ai sensi dell'art.51 del codice di procedura civile.

## **Articolo 11**

### **SESSIONI D'ESAME**

1. Le sessioni d'esame sono indette con provvedimento del Dirigente del Settore competente , di norma con cadenza annuale, a condizioni che per ogni sessione siano pervenute non meno di 20 richieste, assicurando comunque, lo svolgimento di una sessione all'anno. Qualora le istanze pervenute superino un massimo di 40 richieste , le progressive domande saranno inserite nella sessione successiva.
2. Tale provvedimento, oltre ad individuare il Segretario della Commissione, conterrà le modalità ed i termini entro cui le domande d'ammissione agli esami dovranno pervenire al protocollo dell'Ente. Con atto successivo saranno stabiliti la data, l'ora e la sede presso cui si terranno le prime prove d'esame.
3. Le domande che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre i termini fissati o, comunque, in assenza di indizione di sessione d'esami, non potranno essere accolte e saranno archiviate definitivamente. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda di ammissione all'esame, di cui al presente Regolamento, che l'interessato dovesse presentare per la sessione immediatamente successiva.

## **Articolo 12**

### **ESAMI**

1. Il segretario della Commissione cura l'istruttoria e la corrispondenza relativa allo svolgimento della sessione d'esame ed al funzionamento della commissione. Al riguardo delle domande d'ammissione agli esami provvede a:
  - a) effettuare la verifica del possesso dei requisiti e condizioni richiesti, che devono risultare già posseduti alla data di presentazione della domanda, ed i controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli interessati;
  - b) disporre la non ammissione agli esami dei candidati privi dei prescritti requisiti e condizioni e nei casi di non accoglimento delle istanze indicati al precedente articolo 11 comma 3. Tale esclusione deve essere disposta con motivato provvedimento inviato all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione) e previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, effettuata ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n.241;
  - c) nel caso di domande incomplete od errate secondo quanto previsto all'art. 8 comma 5, richiedere agli interessati, a mezzo lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione), la loro integrazione o regolarizzazione, assegnando a tal fine un termine ultimo. In tale richiesta dovrà essere evidenziato che della domanda si terrà conto solo se regolarizzata entro il termine ultimo assegnato e che oltre tale termine la domanda sarà rigettata ed archiviata definitivamente. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda di ammissione all'esame, di cui al presente Regolamento, che l'interessato dovesse presentare per la sessione immediatamente successiva.
  - d) redigere l'elenco dei candidati ammessi all'esame, provvedendo affinché tale elenco sia controfirmato dal Dirigente del Settore quale Presidente della Commissione Metropolitana d'Esame.
  - e) comunicare la data delle prove d'esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione), inviata almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'esame.
2. L'esito delle prove mediante quiz, delle prove orali e delle prove di guida sarà direttamente comunicato dalla Commissione attraverso apposito estratto del verbale della prova d'esami affisso, al termine della stessa ed a cura del segretario della Commissione, presso l'aula d'esame e/o presso gli Uffici del Settore Trasporti. L'affissione avrà effetto formale di comunicazione e notifica agli interessati. L'esito della seconda prova scritta prevista per gli esami di abilitazione degli insegnanti (art. 3 comma 1 lettera b), verrà comunicato dalla Commissione mediante lettera raccomandata A.R (o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione).
3. Le date di effettuazione delle prove d'esame successive alla prima sono fissate dal Presidente della Commissione che, inoltre, nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla correzione degli elaborati previsti nella seconda prova scritta per gli insegnanti di teoria (art. 3 comma 1 lettera b) nello stesso giorno di effettuazione della prova, o, comunque, per qualsiasi altra necessità dovesse verificarsi, provvederà a fissare apposita seduta della Commissione d'esame.

4. Per ogni seduta della commissione verrà stilato apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e firmato, anche, dal presidente e da tutti i componenti. Col superamento dell'ultima prova d'esame il candidato consegue l'abilitazione richiesta. Al termine delle prove d'esame, verrà elaborato a cura della Commissione, l'elenco degli abilitati da trasmettere al Settore Trasporti per il successivo rilascio degli attestati.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
6. Prima dello svolgimento delle prove scritte d'esame il Segretario della Commissione legge ai candidati i successivi commi 7, 8 e 9.
7. Tutte le prove scritte devono essere svolte, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente la penna, le schede quiz ed i fogli (riportanti il timbro dell'ufficio e siglati da un membro della Commissione) messi a disposizione del candidato da parte della Commissione. Non è ammesso l'utilizzo di matite, gomme, correttori o simili. Nelle prove a quiz non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini e locuzioni contenuti nelle domande e non saranno ammesse correzioni non essendo possibile rettificare la risposta data. In presenza di correzioni la risposta è considerata in ogni caso errata. E', analogamente, considerato errore l'assenza di risposte.
8. I candidati non possono portare e, comunque, utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni o quant'altro possa essere d'ausilio nello svolgimento della prova, copiare o far copiare le risposte delle prove scritte, allontanarsi dall'aula prima della consegna del proprio elaborato d'esame. Durante la prova non è ammesso utilizzare o, comunque, tenere attivi telefoni cellulari o altri tipi di apparecchi di telecomunicazione, non è consentito comunicare con altri salvo che con i membri della Commissione o gli eventuali incaricati della vigilanza. Il candidato che contravviene a dette disposizioni è immediatamente escluso dall'esame e dichiarato respinto. Durante lo svolgimento delle prove la Commissione ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il corretto svolgimento delle stesse; a tale scopo almeno due membri della Commissione devono trovarsi sempre nella sala esami.
9. Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della sessione d'esame, che prevedono l'acquisizione delle istanze, l'effettuazione di più prove d'esami non materialmente eseguibili nello stesso giorno, ed il coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti esterni all'amministrazione, nonché della possibilità che le domande presentate con riferimento a ciascun bando siano numerose, il termine di conclusione del procedimento relativo agli esami di abilitazione è di 180 giorni.

### ***Articolo 13*** **ATTESTATI**

1. Sulla base dell'elenco degli abilitati di cui al precedente art. 12 comma 4 il Dirigente del Settore Trasporti della Città Metropolitana rilascia gli attestati che comprovano la conseguita abilitazione.
2. L'attestato è emesso in duplice originale in bollo, di cui il primo è consegnato al relativo titolare ed il secondo è conservato agli atti. I bolli sono a carico dell'interessato che deve consegnarli all'ufficio successivamente all'esito favorevole delle prove d'esame. Il rilascio degli attestati avviene entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco degli abilitati e previa consegna delle marche da bollo da parte dell'interessato.
3. Il Settore cura la tenuta di appositi registri riportanti i soggetti abilitati quali insegnante od istruttore di autoscuola da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
4. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti prescritti, il Dirigente procederà con proprio provvedimento alla revoca dell'abilitazione.
5. I soggetti già abilitati ai sensi della normativa precedente al D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 sono tenuti a frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore entro due anni dalla data del 25.03.2011, di entrata in vigore del citato Decreto, mentre i soggetti abilitati ai sensi di tale norma devono frequentare il corso entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione.
6. L'annotazione dell'avvenuta frequenza al corso di formazione periodica avviene su istanza in carta libera dell'interessato e previa acquisizione dell'originale dell'attestato da aggiornare e della documentazione attestante la frequenza al corso, nel rispetto di eventuali limitazioni territoriali applicabili in ragione del soggetto che ha rilasciato l'attestato da aggiornare o del soggetto erogatore del corso d'aggiornamento.
7. L'insegnante o l'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito o permanere nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica. La violazione delle disposizione di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione e la revoca delle

autorizzazioni allo svolgimento delle dette funzioni rilasciate da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria.

#### **Articolo 14 CONVERSIONI**

1. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo attestato civile senza esame purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio. All'istanza, in bollo, deve essere allegata attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria il cui importo è indicato all'art. 15 del presente Regolamento.
2. Per ottenere detta conversione l'interessato deve essere in possesso di patente di guida secondo le previsioni di cui all'articolo 5 comma 1 lettera d) e non deve essere congedato o cessato dal servizio da oltre un anno. Qualora il richiedente non sia in possesso delle predette patenti di guida, allora dovrà conseguire le stesse prima della conversione dell'abilitazione di istruttore e, comunque, sempre entro un anno dalla cessazione del servizio.
3. Alla domanda potrà darsi corso senza dover acquisire, tra la documentazione, il titolo di studio posseduto dall'interessato.
4. Qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non ha ancora compiuto i ventuno anni, si potrà procedere alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà esercitare le funzioni al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sull'attestato.
4. Alle medesime condizioni è possibile, altresì, la conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
5. Il rilascio degli attestati avverrà con le modalità di cui al precedente art. 13.

#### **Articolo 15 TARIFFE**

<b>Esame abilitazione Insegnante di teoria ( Per i candidati residenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria )</b>	<b>€ 100.00</b>
<b>Esame abilitazione Insegnante di teoria ( Per i candidati residenti nella Regione Calabria )</b>	<b>€ 200.00</b>
<b>Esame abilitazione Insegnante di teoria (Per i candidati residenti in altre Provincie/Regioni )</b>	<b>€ 300.00</b>
<b>Esame abilitazione Istruttore di guida ( Per i candidati residenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria )</b>	<b>€ 100.00</b>
<b>Esame abilitazione Istruttore di guida ( Per i candidati residenti nella Regione Calabria )</b>	<b>€ 200.00</b>
<b>Esame abilitazione Istruttore di guida ( Per i candidati residenti in altre Provincie/ Regioni )</b>	<b>€ 300.00</b>
<b>Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida( Per i candidati residenti nella Regione Calabria )</b>	<b>€ 200.00</b>
<b>Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida( Per i candidati residenti nella Regione Calabria )</b>	<b>€ 400.00</b>
<b>Esame abilitazione Insegnante di Teoria e Istruttore di guida( Per i candidati residenti in altre Provincie/Regioni )</b>	<b>€ 600.00</b>
<b>Richiesta attestato di idoneità</b>	<b>€ 30.00</b>
<b>Rilascio attestato per conversione</b>	<b>€ 30.00</b>
<b>Duplicato per smarrimento/deterioramento dell'attestato</b>	<b>€ 30.00</b>

Gli importi sopra indicati devono essere versati sul c.c. postale n. C.C. Postale n° **13455894** intestato alla "Città Metropolitana di Reggio Calabria – Servizio di Tesoreria" – Servizio trasporti".

Tali importi possono essere aggiornati annualmente con delibera di Giunta.

## *Allegato 1*

### **PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER INSEGNANTI**

- Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
- Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
- Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
- Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
- Trasporto delle merci pericolose
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida
- Norme di comportamento sulle strade
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc
- Elementi di primo soccorso
- Elementi di fisica
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

## *Allegato 2*

### **PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER ISTRUTTORI**

- Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
- Elementi di fisica
- Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli Utilizzo dei diversi dispositivi
- Norme di comportamento sulle strade
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
- Elementi di primo soccorso

### *Allegato 3*

#### **CARATTERISTICHE DEI VEICOLI SUI QUALI SI SVOLGONO GLI ESAMI DI ISTRUTTORE**

- I veicoli sui quali si svolge la prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:
  - a. (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm<sup>3</sup>;
  - b. (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
  - c. (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cronotachigrafo, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;
  - d. (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS, e di un cronotachigrafo.